



**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PRATO**

**AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175  
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

**TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Indice

PARTE PRIMA

---

1. Premessa
2. Profilo soggettivo del Piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016
3. Criteri per la ricognizione
  - 3.1 Ambito di attività (art. 4 Dlgs 175/2016)
  - 3.2 Oneri di motivazione analitica (art. 5 Dlgs 175/2016)
  - 3.3 Criteri specifici (art. 20 c. 2 Dlgs 175/2016)

PARTE SECONDA

---

1. Contenuto del Piano
2. Conclusioni

## PARTE PRIMA

### 1. Premessa

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, la cosiddetta legge Madia.

Con decreto legislativo 100 del 16 giugno 2017 sono state introdotte le misure correttive necessarie a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della legge delega 124/2015 ad opera della Sentenza 251/2016 della Corte costituzionale.

La disposizione di cui al presente provvedimento riguarda l’obbligo per gli enti locali di effettuare una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché la successiva trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti.

### **Sintesi delle disposizioni del decreto legislativo 175/2016 rilevanti ai fini della adozione del presente provvedimento.**

**L’articolo 1** definisce l’oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato. Restano comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore - contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

E’ infine sancita (c. 5) solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme, l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto anche alle società quotate in mercati regolamentati (di seguito definite dall’articolo 2 del provvedimento quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, salvo specifiche casistiche).

**L’articolo 2** contiene le definizioni necessarie per dare uniformità ed orientare l’applicazione della nuova disciplina. E’ importante evidenziare, ai fini dell’ambito di applicazione del decreto, che risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “servizi di interesse generale” (c. 1, lett. h) che include espressamente i servizi di interesse economico generale; “società a controllo pubblico” (c. 1 lett. m), per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; “controllo analogo” (c. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea (che può

essere esercitato anche tramite una persona giuridica controllata allo stesso modo dall'amministrazione); "controllo analogo congiunto" (c. 1, lett. d) che richiama le condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; "società a partecipazione pubblica" (c. 1, lett. n) nonché di "partecipazione" (c. 1, lett. f), intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (attribuzione del diritto di voto ovvero riserva della nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco). Sono inoltre definite "società *in house*" (c. 1, lett. o) quelle sulle quali l'amministrazione o più amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto. Di particolare rilievo risulta anche la definizione di "società quotate" (c. 1, lett. p), assunte quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nonché loro partecipate, tranne nel caso in cui queste ultime siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

**L'articolo 3** prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata.

**L'articolo 4** interviene sull'aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Riprendendo quanto ormai sancito già dalla legge n. 244/2007, finanziaria 2008, il provvedimento dispone che **le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere o acquisire partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.**

Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche **possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:**

- a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, nuovo codice appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
- e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

E' inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società.

La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 smi.

E' sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco, mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le cosiddette holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

**L'articolo 5** disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma, (c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge. Ai sensi dell'art. 24 comma 1, gli oneri di motivazione di cui all'articolo 5 c. 1 devono essere riportati anche nella delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni.

**L'articolo 7** definisce gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica. E' previsto (c. 1) che l'ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un'amministrazione comunale alla costituzione di una società è il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura (c. 7) vale anche per le modifiche all'oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione. Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c. 3) la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

**L'articolo 8** regola l'acquisto di partecipazioni in società già costituite. La norma riguarda l'acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto, ovvero il Consiglio Comunale per i Comuni). L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

**L'articolo 9** regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell'esercizio dei diritti del socio, rispetto al livello di governo che partecipano alla società. Per gli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un loro delegato. La norma poi interviene, al c. 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall'organo competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale). Non è prevista l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione né il contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L'invalidità delle deliberazioni e l'esercizio del voto seguono le norme generali del diritto privato.

**L'articolo 10** disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli. Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale).

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

**L'articolo 18** prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari. La delibera motivata (ai sensi dell' art. 5, c. 1, del decreto) ed adottata dal competente organo amministrativo (art. 7, c. 1, del decreto) prevede uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.

**L'articolo 20** prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Fermo restando la revisione "straordinaria" delle partecipazioni prevista dal successivo articolo 24, **il decreto dispone (c. 1) che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:**

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;

- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro, con limite di 500.000 per il periodo previsto dal regime transitorio di cui all'art. 26 c. 12quinqies;
- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

**L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e** trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. E' importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017

I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro. Entro il 23 settembre 2017 (c. 9) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio - con apposito procedimento che prevede anche una comunicazione ad amministratori o liquidatori - dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione. Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di monitoraggio una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

**L'articolo 24** disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società. Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;
- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti; diverse da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste dall'articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore a 500.000 euro per il periodo transitorio di cui all'art. 26 c. 12 quinqies e poi inferiore a a un milione di euro a regime)

Entro il **30 settembre 2017** (c. 1) ogni amministrazione pubblica adotta quindi una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile.

In caso di estinzione di società unipersonale (c. 6) la stessa è messa in liquidazione. La norma (c. 7) dispone che i succitati obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali per le quali prevalgono le norme del codice civile (art. 1, commi 613 della legge n. 190 del 2014) senza necessità di ulteriori disposizioni. Inoltre nella dismissioni derivanti della revisione straordinaria sulle partecipazioni si applica il regime fiscale agevolato relativo alle operazioni di scioglimento e alienazione (art. 1, comma 614 della legge n. 190 del 2014). Importante evidenziare che (c. 9) in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda.

**L'articolo 26** regola le altre disposizioni transitorie, prevedendo che l'articolo 4 del decreto non si applica alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto dello Stato. Sono salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

E' previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società quotate detenute al 30 dicembre 2015. Inoltre fino al 23 settembre 2017, (commi 4 e 5) il decreto non si applica:

- alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento della quotazione;
- alle società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei Conti entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Nell'art. 26 al comma 12 quinquies viene previsto un particolare regime transitorio che riguarda il limite minimo di fatturato. Tale soglia viene applicata progressivamente rispetto ai momenti di verifica sull'assetto delle partecipazioni, come segue:

- REVISIONE STRAORDINARIA entro 30.9.2017 su partecipazioni al 23.6.2016, la soglia fatturato medio è 500.000 calcolata nel triennio 2013/2015;
- 1° PIANO RAZIONALIZZAZIONE entro 31.12.2018 su partecipazioni al 31.12.2017, la soglia fatturato medio è 500.000 calcolata nel triennio 2015/2017;
- 2° PIANO RAZIONALIZZAZIONE entro 31.12.2019 su partecipazioni al 31.12.2018, la soglia fatturato medio è 500.000 calcolata nel triennio 2016/2018;
- 3° PIANO RAZIONALIZZAZIONE a regime entro 31.12.2020 su partecipazioni al 31.12.2019, la soglia fatturato medio è 1.000.000 calcolata nel triennio 2017/2019.

**L'articolo 28** abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Alcune norme, come anticipato, sono confluite nel testo del provvedimento mentre altre non risultano più coerenti con la *ratio* attuale.

In relazione al contenuto del presente atto si rileva, tra le altre, l'abrogazione di limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i, c.d. decreto Bersani - adesso regolate dall'articolo 4 del provvedimento.

## **2. Profilo soggettivo del Piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del decreto legislativo 175/2016**

I soggetti su cui l'amministrazione deve incidere sono le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Prato alla data del 23 settembre 2016.

Si precisa che le partecipazioni **indirette** sono individuate ai sensi della definizione che di esse fornisce il decreto legislativo 175/2016, all'articolo 2 comma 1 lettera g, ovvero le partecipazioni detenute per tramite di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa. Quindi non sussiste tale tipologia di relazione, considerando che le società controllate Consiag Servizi Comuni Srl, Publies Srl, Sori Spa ed Edilizia Pubblica Pratese Spa non possiedono partecipazioni azionarie di altre società.

Si segnala che la società Essegemme Spa, partecipata indirettamente al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto Legislativo 175/2016, è cessata per fusione per incorporazione in ASM Spa in data 15 Febbraio 2017, e quindi rispetto ad essa non è possibile adottare alcuna misura di razionalizzazione o dismissione.

Si segnala altresì che la società Programma Ambiente Spa, controllata indirettamente tramite ASM Spa alla data di riferimento della ricognizione, non è più ad oggi una controllata indiretta, a seguito della fusione per incorporazione di ASM Spa in Quadrifoglio Spa, che ha attualmente assunto la denominazione di Alia Spa, e di cui il Comune di Prato detiene il 16,04%

Si precisa inoltre che il presente provvedimento non può comportare azioni di liquidazione, riassetto o razionalizzazione di Creaf Srl, attualmente soggetta a procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale di Prato con sentenza depositata in data 22.02.2017.

Si riportano di seguito le partecipazioni dirette con indicazione della percentuale di capitale posseduto.

<b>nome</b>	<b>natura</b>	<b>quota</b>
Alia Spa	S.p.A.	16,04

So.Ri. spa - Società Risorse	S.p.A.	89,86
Consiag spa	S.p.A.	36,6
Edilizia Pubblica Pratese spa	S.p.A.	67,51
Pratofarma spa - Farmacie Pratesi	S.p.A.	20
Firenze Fiera spa	S.p.A.	7,293
GIDA spa - Gestione Impianti Depurazione Acque	S.p.A.	46,92
Interporto della Toscana Centrale spa	S.p.A.	41,4540
Politeama Pratese spa	S.p.A.	35
Publicacqua spa	S.p.A.	0,06

Publies - Energia Sicura srl	S.r.l.	2,94
CREAF - Centro Ricerche ed Alta Formazione srl	S.r.l.	10,76
Consiag Servizi Comuni Srl	S.r.l.	5,99

PIN scarl - Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze	Soc consortile	19,83
---	-------------------	-------

### 3. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE

#### 3.1 AMBITO DI ATTIVITA' (art. 4 Dlgs 175/2016)

Prima di tutto deve essere verificato l'ambito di attività della società, che deve rientrare fra quelli consentiti ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 175/2016.

La partecipazione del Comune di Prato in qualità di socio è ammissibile solo qualora le finalità perseguite tramite la gestione della partecipazione siano quelle indicate dall'art. 4 del Dlgs 175/2016, ossia **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

Nell'ambito generale di cui sopra, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società **esclusivamente** per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di **beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 si ritiene inoltre ammissibile la partecipazione in società che svolgono attività di mera gestione delle partecipazioni e di servizi per il gruppo societario (**holding**).

Ai sensi dell'art. 4 c. 7 sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di **spazi fieristici** e l'organizzazione di eventi fieristici.

Si riporta in sintesi la rappresentazione delle società di cui il Comune di Prato possiede una quota di partecipazione, classificate per tipologia di attività svolta. La rilevanza dell'interesse delle attività svolte rispetto ai fini pubblici conferma quanto già approvato con le precedenti delibere di ricognizione dell'assetto societario del Comune, come da delibera di Consiglio 9/2009, Delibera di Consiglio n. 13/2015 e Delibera di Consiglio n. 18/2016.

nome		quota	attività	funzione istituzionale	dettaglio delle funzioni	tipologia
Alia Spa	S.p.A	16,04	ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI	ambiente	gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientali	servizio di interesse generale

So.Ri. spa - Società Risorse	S.p.A	89,86	GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI	servizi finanziari	Gestire i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate; quelli della toponomastica stradale, sistemi di riscossione, gestione amministrativa delle sanzioni, gestione degli spazi pubblicitari	servizi strumentali
Consiag spa	S.p.A	36,6	GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI (art. 4 c. 5 Dlgs 175/2016)	gestione partecipazioni, gestione patrimoniale, gestione servizi di interesse generale	Gestire, sia direttamente che tramite società partecipate, le attività inerenti i settori energetici, idrici, informatici, strumentali e di supporto allo svolgimento di servizi pubblici	holding (art. 4 comma 5 Dlgs 175/2016) per la gestione delle partecipazioni e di attività inerenti servizi di interesse generale e strumentali
Edilizia Pubblica Pratese spa	S.p.A	67,51	GESTIONE PATRIMONI O EDILIZIA PUBBLICA COMUNALE	Gestione e manutenzione e patrimonio/servizi sociali	Svolgere le attività di gestione, manutenzione, e costruzione di unità abitative facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	servizio di interesse generale
Pratofarma spa - Farmacie Pratesi	S.p.A	20	ATTIVITA' FARMACEUTICHE	servizi sociali	Gestire le farmacie e la distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; produrre prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari.	servizio di interesse generale
Firenze Fiera spa	S.p.A	7,293	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	turismo e promozione territoriale	Esercitare l'attività fieristica e congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra	Gestione di spazi fieristici – attività consentita ex art. 4 c. 7

					attività ad essa affine, strumentale e di supporto.	
GIDA spa - Gestione Impianti Depurazione Acque	S.p.A	46,92	DEPURAZIONE ACQUE CIVILI E INDUSTRIALI	Ambiente e gestione patrimoniale impianti di depurazione	Gestire i servizi di depurazione delle acque; smaltimento fanghi; recupero, valorizzazione, riutilizzo di acque usate e di fanghi di risulta; svolgimento di studi e sperimentazioni; assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti.	servizio di interesse generale
Interporto della Toscana Centrale spa	S.p.A	41,4540	LOGISTICA E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO SU FERRO E GOMMA	promozione del territorio	Promuovere, coordinare e realizzare tutte le attività inerenti alla costruzione e all'esercizio in Prato di un Interporto per l'integrazione dei sistemi di trasporto, allo scopo di facilitare le operazioni connesse alla intermodalità dei carichi	servizio di interesse generale
Politeama Pratese spa	S.p.A	35	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	cultura	Promuovere la produzione e la distribuzione di manifestazioni teatrali, di prosa, musicali e cinematografiche; gestire le manifestazioni stesse, con particolare riferimento allo spazio teatrale di proprietà della società	servizio di interesse generale
Publiacqua spa	S.p.A	0,06	GESTIONE DEL SERVIZIO	ambiente, SII, gestione delle reti	Svolgere tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque.	servizio di interesse generale

			IDRICO INTEGRAT O			
--	--	--	-------------------------	--	--	--

Publies - Energia Sicura srl	S.r.l.	2,94	CONTROLLI SULLE MANUTENZ I CALDAIE	ambiente, attività di controllo	attività di controllo degli impianti termici e del gas ai fini della sicurezza e del risparmio energetico.	servizio di interesse generale
Consiag Servizi Comuni Srl	S.r.l.	5,99	CURA E MANUTENZ IONE DEL PAESAGGI O, SERVIZI DI MANUTENZ IONE IMMOBILI, SERVIZI INFORMATI CI	servizi diversi, servizio call center manutenzion e postazioni informatiche e assistenza	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi e attività di interesse degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, relativi ai settori dell'ambiente, del territorio e dell'energia, della manutenzione, del verde.	servizi strumentali

PIN scarl - Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze	Soc cons ortile	19,80	RICERCA SCIENTIFIC A E SVILUPPO	promozione del territorio, ricerca e rapporti con l'Università	Erogare servizi a supporto dell'attività didattica che l'Università di Firenze svolge nel Polo Universitario pratese; responsabile degli aspetti logistici e supporto tecnico e operativo del polo universitario.	servizio di interesse generale
---	-----------------------	-------	--	--	--	--------------------------------------

**Conclusione:** tutte le società partecipate rispettano la condizione di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito, in quanto collegato, coerente e organico rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Prato.

Si precisa che nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Delibera di Consiglio 13 del 26 marzo 2015, e nella rendicontazione dei risultati dallo stesso ottenuti, approvati con Delibera di Consiglio n. 18 del 31 marzo 2016, veniva deliberata la

dismissione delle quote di **Fidi Toscana Spa**, unica dismissione che ad oggi non si è ancora perfezionata. La cessazione della qualità di socio non opera ex lege ma richiede una delibera assembleare di approvazione del recesso, come da norma di interpretazione autentica (art. 7 c. 8bis del DL 78/2015 come convertito in L. 125/2015). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, è stata abrogata la normativa sopra richiamata, contestualmente con l'obbligo di effettuare una nuova ricognizione di tutte le partecipazioni possedute. La legge nulla dice per il caso in cui la dismissione delle partecipazioni sia già stata prevista in un piano operativo approvato prima della entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, e quindi non chiarisce se la procedura di manifestazione della volontà di dismissione debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 24 c. 1 del decreto "Madia". Pur essendo il presente atto un aggiornamento del piano di razionalizzazione già approvato nel 2015, si ritiene quindi comunque opportuno manifestare nuovamente una esplicita volontà di conferma di quanto deliberato con DCC 13/2015, in relazione alla dismissione della partecipazione del Comune di Prato in **Fidi Toscana Spa**, per mancanza dei presupposti di legittimità della detenzione. Avrà seguito quindi la complessa procedura di alienazione prevista dall'art. 2437quater del codice civile, non potendosi richiamare alcuna fonte normativa che preveda la immediata cessazione della partecipazione a seguito di comunicazione di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni.

### 3.2 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA (art. 5 Dlgs 175/2016)

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili), la norma dispone che la partecipazione possa essere mantenuta a condizione che sussistano situazioni di equilibrio e corretto utilizzo delle risorse impiegate. In particolare, le condizioni richiamate dall'art. 5 sono:

- a) esistenza di ragioni e finalità che giustificano il mantenimento, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- b) compatibilità della scelta di mantenimento della partecipazione con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Le attività affidate all'esterno con modalità in house e gestite tramite contratto di servizio sono:

Ente partecipato	Servizi affidati	
So.Ri. spa - Società Risorse	gestione riscossione entrate	in house
Edilizia Pubblica Pratese spa	gestione e manutenzione patrimonio ERP	in house
Publiacqua spa	gestione servizio idrico	Gara doppio oggetto
Publies - Energia Sicura srl	servizi energetici e controlli ambientali su impianti termici	in house
Consiag Servizi Comuni srl	manutenzione verde, strade, segnaletica, call center e servizi informatici, gestione magazzino	in house

Rispetto ai contratti in essere è stata effettuata la verifica del permanere della loro convenienza economica da parte degli uffici responsabili dell'affidamento. Le verifiche effettuate rilevano il permanere delle condizioni di convenienza verificate al momento della stipula del contratto.

In particolare, l'art. 24 richiama, tra le condizioni di rilievo in presenza delle quali procedere ad una nuova razionalizzazione, quella prevista dal comma 2 del precedente art. 20 lettera f), che prescrive l'obbligo di razionalizzazione in caso di "necessità di contenimento dei costi di funzionamento".

A tale proposito si richiamano i contenuti del Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvato con Delibera di Consiglio 106/2015, confermati con Delibera di Consiglio 8/2017 per il 2017-2019, che prevede fra gli indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi i seguenti punti:

- risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi dei contratti di servizio, da utilizzare a beneficio di altri interventi e competenze del Comune;
- risparmio nei costi di gestione, finalizzati alla riduzione delle tariffe per i cittadini;
- miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell'utenza
- contenimento dei costi del personale del Gruppo Comunale;
- contenimento dei costi di struttura e in particolare i costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società.

In sede di monitoraggio degli indirizzi generali, la rilevazione sui costi di funzionamento del 2016 vede un risultato positivo per la fusione per incorporazione della società strumentale Asm Servizi Srl nella società strumentale Consiag Servizi Comuni Srl, con contenimento dei costi di struttura in misura valutabile su 12 mesi solo a conclusione dell'intero esercizio 2017.

Oltre a ciò, viene monitorata la situazione patrimoniale delle aziende, **rispetto alla quale si attesta un valore delle immobilizzazioni finanziarie in portafoglio superiore al valore nominale**, con incremento quindi del patrimonio della amministrazione, sulla base dell'ultimo bilancio disponibile al 23 settembre 2016 (esercizio 2015):

Società		A) quota %	B) valore iscritto nel conto del patrimonio al 31/12/2015	C) PN al 31/12/2015	D) quota PN in percentuale alla partecipazione posseduta	E) Differenza valore partecipazioni (B-D)	Commento
ALIA spa	S.p.A.	16,04	Con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24.02.2017, Repertorio n. 22525/9626 è avvenuta, la fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA, CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. – non esiste quindi un bilancio di riferimento fino alla approvazione di quello dell'esercizio 2017.				
So.Ri. spa - Società Risorse	S.p.A.	89,86	472.000,00	1.076.962,00	967.758,05	- 495.758,05	incremento valore partecipazione

Comune di Prato - DCC 88 del 28.09.2017 - allegato A-relazione tecnica

Edilizia Pubblica Pratese spa	S.p.A.	67,51	1.856.043,00	4.038.737,00	2.726.551,35	-	870.508,35	incremento valore partecipazione
GIDA spa - Gestione Impianti Depurazione Acque	S.p.A.	46,92	56.304,00	9.132.892,00	4.285.152,93	-	4.228.848,93	incremento valore partecipazione
Pratofarma spa - Farmacie Pratesi	S.p.A.	20	104.000,00	10.184.542,00	2.036.908,40	-	1.932.908,40	incremento valore partecipazione
Consiag Servizi Comuni srl	S.r.l.	5,99	3.708,32	356.602,00	21.306,45	-	17.598,13	incremento valore partecipazione
Publies - Energia Sicura srl	S.r.l.	2,94	1.560,00	522.371,00	15.357,70	-	13.797,70	incremento valore partecipazione
PIN scarl	Soc. Consort ile	19,83	144.608,00	796.205,00	157.887,45	-	13.729,45	incremento valore partecipazione
Interporto della Toscana Centrale spa	S.p.A.	41,4540	5.490.623,25	15.278.090,00	6.947.100,30	-	1.456.477,05	incremento valore partecipazione
Consiag spa	S.p.A.	36,60	52.554.735,00	202.571.710,00	74.141.245,86	-	21.586.510,86	incremento valore partecipazione
Publiacqua Spa	S.p.A.	0,06	91.068,84	228.947.434,00	137.368,46	-	46.299,62	incremento valore partecipazione
Politeama Spa	S.p.A.	35%	714.000,00	2.066.838,00	723.393,30	-	9.393,30	incremento valore partecipazione

Infine, in merito alla compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, **nessuna delle società partecipate dal Comune riceve interventi qualificabili come Aiuti di Stato**, indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato).

Si precisa che i seguenti servizi sono stati affidati all'esterno tramite procedura di gara e che quindi non rientrano negli oneri di motivazione analitica del permanere dei presupposti dell'affidamento ex art. 5.

Ente partecipato	Servizi affidati	
Alia Spa	gestione intero ciclo rifiuti, smaltimento,	Aggiudicazione tramite

	raccolta, stoccaggio, ecc.	gara Ato Toscana Centro
Publiacqua spa	gestione servizio idrico	Gara doppio oggetto
Pratofarma spa	gestione delle farmacie comunali	Gara a doppio oggetto

### 3.3 CONDIZIONI SPECIFICHE (art. 20 C. 2 del Dlgs 175/2016)

Gli interventi di cui all'art. 20 comma 1 del Dlgs 175/2016, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, infine, devono essere necessariamente adottati dalle amministrazioni pubbliche allorché siano riscontrate le condizioni specifiche di cui all'art. 20 del Dlgs 175/2016, ovvero quando ci sono:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità ammissibili);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (regime transitorio di cui all'art. 26 c. 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (finalità ammissibili).

**Relativamente al punto a)** cioè partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità ammissibili), si richiama quanto detto precedentemente in merito all'ambito di attività, ovvero che **tutte le società partecipate rispettano la condizione di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito, in quanto collegato, coerente e organico rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Prato.**

**Relativamente al punto b)** ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si riporta la seguente tabella, che evidenzia i dati del personale addetto e degli amministratori.

	"La società risulta priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" art. 20 comma 2 lett. b)	
<b>Società dirette controllate e in house</b>		numero dipendenti

	numero amministratori	
ASM Spa (*)	5	287
Consiag Servizi Comuni Srl	1	28
Edilizia Pubblica Pratese spa	3	12
Publies - Energia Sicura srl (***)	1	26,67
So.Ri. spa - Società Risorse	3	49
<b>Società a partecipazione pubblica</b>		
Alia spa (*)	5	1870
Consiag spa (**)	1	1
Firenze Fiera spa	7	39,50
GIDA spa – Gestione Impianti Depurazione Acque	7	70
Interporto della Toscana Centrale spa	5	6
PIN scarl – Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze	5	19
Politeama Pratese Spa	7	3
Pratofarma spa – Farmacie Pratesi	3	85
Publiacqua spa	8	619

(\*) Con atto ai rogiti del Notaio Cambi in data 24.02.2017, Repertorio n. 22525/9626, registrato a Firenze in data 27.02.2017 al n. 5849 serie 1T, con decorrenza 13 marzo 2017, è avvenuta, la fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunto la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A, di:

- ASM SpA, con sede legale Prato (PO), Via Paronese 104, CF/PIVA 00516350972;
- Publiambiente SpA, con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano 1, CF/PIVA 05038490487;
- CIS Srl, con sede legale in Montale (PT), Via W. Tobagi 16, CF/PIVA 01571730470;

(\*\*) Si precisa che il personale di Consiag Spa, in numero di 1 unità comandata da Estra, è rilevato da nota integrativa 2015 e alla data del 31/03/2017 da visura camerale.

(\*\*\*) A seguito della emanazione della Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015” e della Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 07.03.2017, che approva gli “Indirizzi Comuni alle Società Energetiche per l’anno 2017” il Comune di Prato ha cessato di essere socio di Publies con decorrenza 24 Luglio 2017

La società che non rispetta la condizione di cui all'articolo 20 comma 2 lett. b) del Dlgs 175/2016 ovvero che ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti è **Politeama Pratese Spa**. Si precisa che il consiglio di amministrazione di Politeama Spa non percepisce compensi di nessun tipo, poiché gli incarichi sono svolti a titolo onorifico per autodeterminazione dei componenti.

**Relativamente al punto c)** ovvero partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, si riporta il prospetto di verifica della **non esistenza di duplicazioni di funzioni o attività, e che quindi non sono necessari interventi di razionalizzazione tramite accorpamento o dismissione**. Si conferma quindi in merito alle attività svolte dalle società quanto già deliberato con DCC 9/2009, DCC 13/2015 e DCC 18/2016.

**Partecipazioni in società - verifica duplicazione modelli gestionali o gestioni delle attività**

Attività	modello societario a partecipazione diretta	modello societario a partecipazione indiretta	società mista con socio scelto con gara	autorità di ambito	<b>duplicazioni</b>
raccolta e spazzamento rifiuti	Alia spa			Ato Toscana centro	gestione di ambito
smaltimento rifiuti		Programma ambiente spa			
gestione del Servizio Idrico Intergrato			Publiacqua Spa	Autorità Idrica Toscana	gestione di ambito
gestione dei servizi di depurazione civile e industriale	Gida Spa				
servizi di accertamento e riscossione	Sori Spa				<b>nessuna</b>
servizi di manutenzione e gestione edilizia pubblica popolare	Epp Spa				<b>nessuna</b>
servizio di gestione delle farmacie			Pratofarma Spa		<b>nessuna</b>
controlli impatti ambientali impianti termici	Publies Srl				<b>nessuna</b>
gestioni patrimoniali reti gas e acqua	Consiag Spa				<b>nessuna</b>
gestione dei parcheggi	Consiag Servizi Comuni Srl				<b>nessuna</b>
manutenzione del verde	Consiag Servizi Comuni Srl				<b>nessuna</b>

Comune di Prato - DCC 88 del 28.09.2017 - allegato A-relazione tecnica

manutenzione delle strade e segnaletica	Consiag Servizi Comuni Srl				<b>nessuna</b>
servizio di call canter e manutenzioni informatiche	Consiag Servizi Comuni Srl				<b>nessuna</b>
Sviluppo del territorio – analisi e ricerca sistema produttivo territoriale	Pin Scarl				<b>nessuna</b>
sviluppo del territorio - logistica e trasporti	Interporto Spa				<b>nessuna</b>
sviluppo del territorio - promozione turistica, fieristica e congressuale	Firenze Fiera Spa				<b>nessuna</b>

**Relativamente al punto d)** l'art. 26 al comma 12 quinquies prevede un particolare regime transitorio che riguarda il limite minimo di fatturato. Tale soglia viene applicata progressivamente rispetto ai momenti di verifica sull'assetto delle partecipazioni, come segue:

- REVISIONE STRAORDINARIA entro 30.9.2017 su partecipazioni al 23.6.2016, la soglia fatturato medio è 500.000 calcolata nel triennio 2013/2015;
- 1° PIANO RAZIONALIZZAZIONE entro 31.12.2018 su partecipazioni al 31.12.2017, la soglia fatturato medio è 500.000 calcolata nel triennio 2015/2017;
- 2° PIANO RAZIONALIZZAZIONE entro 31.12.2019 su partecipazioni al 31.12.2018, la soglia fatturato medio è 500.000 calcolata nel triennio 2016/2018;
- 3° PIANO RAZIONALIZZAZIONE a regime entro 31.12.2020 su partecipazioni al 31.12.2019, la soglia fatturato medio è 1.000.000 calcolata nel triennio 2017/2019.

Si riporta la situazione delle partecipate sul triennio 2013/2015 per la verifica del rispetto del disposto normativo.

<b>Società dirette controllate e in house</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>media triennale</b>	<b>Note</b>
Art.20 c. 2 lett d) del Dlgs 175/2016 "Non è consentita la partecipazione in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro" Art. 26 c. 12 quinquies "regime transitorio" 500.000 euro fino al triennio 2016/2018	<b>ricavi delle vendite e delle prestazioni da c/economico (*)</b>				
ASM spa - Ambiente, Servizi, Mobilità ora Alia Spa	53.772.893,00	53.492.048,00	52.529.560,00	53.264.833,67	il 24.02.2017 è avvenuta la fusione per incorporazione di ASM SpA, Publiambiente SpA, CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha, contestualmente, assunto la denominazione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. la decorrenza è il 13 marzo 2017
Consiag Servizi Comuni Srl (**)		7.116.258,00	6.950.168,00	7.033.213,00	atto costitutivo del 28.10.2014

Comune di Prato - DCC 88 del 28.09.2017 - allegato A-relazione tecnica

Edilizia Pubblica Pratese spa	1.987.380,00	5.892.360,00	4.804.576,00	4.228.105,33	
Publies - Energia Sicura srl	1.773.476,00	1.732.953,00	1.724.677,00	1.743.702,00	
So.Ri. spa - Società Risorse	3.255.318,00	3.249.850,00	3.492.812,00	3.332.660,00	
<b>Società a partecipazione pubblica</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>media triennale</b>	<b>Note</b>
Consiag spa	2.549.845	3.494.305	2.952.722	2.998.957,33	da dichiarazione IVA 2014-2015-2016
Firenze Fiera spa	15.093.870,00	14.862.616,00	14.084.642,00	14.680.376,00	
GIDA spa - Gestione Impianti Depurazione Acque	15.525.865,00	15.548.681,00	16.090.363,00	15.721.636,33	
Interporto della Toscana Centrale spa	3.367.422,00	3.516.394,00	3.621.816,00	3.501.877,33	
PIN scarl - Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze	4.256.499,00	4.339.239,00	4.656.068,00	4.417.268,67	
Politeama Pratese spa	468.690,00	370.111,00	330.755,00	389.852,00	da dichiarazione IVA 2014-2015-2016
Pratofarma spa - Farmacie Pratesi	20.873.340,00	26.362.574,00	21.200.887,00	22.812.267,00	bilanci: 31.12.2013 - 31.3.2015 - 31.3.2016
Publiacqua spa	203.046.958,00	205.575.188,00	216.366.793,00	208.329.646,33	
<b>Società a partecipazione indiretta</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>media triennale</b>	<b>Note</b>
Programma Ambiente Spa	11.522.061,00	11.320.237,00	10.007.745,00	10.950.014,33	La società non rientra più dal 24.02.2017 fra le controllate indirette (controllo indiretto ex art. 1 c. 2 lett. g)
Essegiemme Spa	2.210.046,00	1.967.213,00	1.873.142,00	2.016.800,33	La società è cessata per fusione per incorporazione in ASM Spa dal 01.03.2017

(\*) La voce comprende i ricavi per la vendita di prodotti, merci, per prestazioni di servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa, indicati per competenza.

(\*\*) La società Consiag Servizi Comuni nasce nel 2014

Comune di Prato - DCC 88 del 28.09.2017 - allegato A-relazione tecnica

La società che non rispetta la condizione di cui all'articolo 20 comma 2 lett. d) del Dlgs 175/2016 ovvero che ha un fatturato medio nel triennio inferiore a 500.000 euro è **Politeama Pratese Spa**.

**Relativamente al punto e)**, ovvero partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, si riporta il seguente prospetto dei risultati di esercizio delle società che svolgono servizi strumentali, soggetti a tale verifica:

Società dirette controllate e in house	Esercizio 2011		Esercizio 2012		Esercizio 2013		Esercizio 2014		Esercizio 2015	
	Importo	Utile/Perdita	Importo	Utile/Perdita	Importo	Utile/Perdita	Importo	Utile/Perdita	Importo	Utile/Perdita
Consiag Servizi Comuni Srl					Costituita il 28.10.2014		6.176,00	UTILE	5.354,00	UTILE
Edilizia Pubblica Pratese spa	5.679,00	UTILE	27.716,00	UTILE	2.216,00	UTILE	39.671,00	UTILE	15.652,00	UTILE
Publies - Energia Sicura srl	5.511,00	UTILE	41.657,00	UTILE	169,00	UTILE	5.582,00	UTILE	2.254,00	UTILE
So.Ri. spa - Società Risorse	134.445,00	UTILE	228.204,00	UTILE	33.905,00	UTILE	15.805,00	UTILE	156.370,00	UTILE

Il presupposto normativo richiede la dismissione solo nel caso di reiterate perdite di società che svolgono servizi *“diversi da quelli di interesse generale. Pertanto non si verifica in nessun caso la specifica fattispecie che comporta obbligo di dismissione ai sensi dell'articolo 20 c. 2 lett. e).*

Si ricorda che la società Creaf Srl, che ha generato perdite reiterate negli anni, è soggetta a procedura fallimentare dal 22.02.2017 e quindi non assoggettabile ad alcuna delle azioni di cui al presente provvedimento.

**Relativamente al punto f)** ovvero la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e **al punto g)** ovvero la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (finalità ammissibili) si precisa quanto segue.

## Comune di Prato - DCC 88 del 28.09.2017 - allegato A-relazione tecnica

Per quanto riguarda l'attività di razionalizzazione dei costi di funzionamento delle attività esternalizzate, si ricorda che nel corso del 2016 sono state portate a termine le seguenti operazioni:

- fusione per incorporazione della società **ASM Servizi Srl** nella società Consiag Servizi Comuni Srl, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.04.2016 avente per oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DCC 13/2015 ai sensi dell'art. 1 c. 611 e seg. della Legge di Stabilità 2015. Processo di aggregazione fra ASM Servizi Srl e Consiag Servizi Comuni Srl". La fusione si è perfezionata il 1 Luglio del 2016.
- fusione per incorporazione della società **Essegiemme Spa** in Asm Spa, funzionale alla cessione del ramo di azienda inerente al servizio di gestione dei parcheggi alla società Consiag Servizi Comuni Srl, approvata con Delibera di Consiglio 85 del 24.11.2016 avente per oggetto "Gruppo Pubblica Amministrazione - attività di indirizzo e coordinamento sulle gestioni esternalizzate tramite società partecipate - servizio di gestione dei parcheggi, aree di sosta a pagamento e attività accessorie di supporto alla mobilità". La fusione e la cessione del ramo di azienda inerente la gestione dei parcheggi si sono perfezionate il 17 febbraio 2017 con decorrenza 01 marzo 2017.

Tali operazioni di integrazione comporteranno il contenimento dei costi di struttura ed economie di scala, misurabili a regime sul primo esercizio interamente considerato.

Oltre a ciò, per quanto riguarda la società **Publies Srl**, si ricorda che è stato avviato dalla Regione Toscana un percorso di accorpamento in un soggetto unico dei differenti gestori ad oggi operanti sul territorio regionale. Il subentro della Regione nelle quote provinciali della compagine sociale è stato perfezionato e successivamente, dopo comunicazione di recesso, anche il Comune di Prato ha cessato di essere socio, con decorrenza 24 Luglio 2017. L'ultima norma di riferimento, conseguente al riassetto delle competenze fra Regione e Province, è la Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 "Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015". Si richiama infine la Delibera di Giunta Regionale n. 205 del 07.03.2017, che approva gli "Indirizzi Comuni alle Società Energetiche per l'anno 2017"

## PARTE SECONDA

### 1. Contenuto del Piano di revisione straordinaria

Comune di Prato - DCC 88 del 28.09.2017 - allegato A-relazione tecnica

Il presente Piano straordinario ex Dlgs 175/2016 costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione approvato con DCC 13/2015 ai sensi della legge di stabilità 2015. In tale sede, veniva prevista la dismissione della partecipazione del Comune nelle seguenti società:

Società		quota	valore nominale su CS
Fidi Toscana spa	S.p.A.	0,07	€ 100.932,00
MPS – Capital Services Banca per le imprese	S.p.A.	0,0001	€ 140,12
Pangloss Scarl	Scarl	5	€ 30,00
Banca Popolare Etica Spa	S.p.A.	0,001	€ 473,32

La procedura di dismissione di MPS Banca per le imprese Spa, Pangloss Scarl e Banca Popolare Etica Spa si è conclusa con l'uscita del Comune dalla compagine sociale e liquidazione delle azioni. Resta ancora da perfezionare la reiterata richiesta di recesso da Fidi Toscana Spa. A tale proposito si ricorda tuttavia che l'art. 26 del Dlgs 175/2016 prevede al comma 2 una particolare causa di eccezione, ovvero che l'articolo 4 (finalità perseguibili) del decreto stesso non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, elenco nominativo di società che comprende fra le altre anche Fidi Toscana Spa.

Considerato che la legge nulla dice per il caso in cui la dismissione delle partecipazioni sia già stata prevista in un piano operativo approvato prima della entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, e quindi non chiarisce se la procedura di manifestazione della volontà di dismissione debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 24 c. 1 del decreto "Madaia", si ritiene opportuno manifestare nuovamente una esplicita volontà di conferma di quanto deliberato con DCC 13/2015, in relazione alla dismissione della partecipazione del Comune di Prato in Fidi Toscana Spa, a cui deve fare seguito la complessa procedura di alienazione prevista dall'art. 2437quater del codice civile, non potendosi richiamare alcuna fonte normativa che preveda la immediata cessazione della partecipazione a seguito di comunicazione di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni;

Si ricorda che il presente provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 175/2016 non può incidere sulla partecipazione del Comune di Prato nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione Srl **C.R.E.A.F. Srl**, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017.

Si ricorda che rispetto alla data di rilevazione (23/09/2016) il Comune di Prato, per le motivazioni prima esposte, non detiene più ad oggi alcuna partecipazione in Publies Srl, Essegimme Spa, ASM Spa, mentre non risulta più classificabile come controllata indiretta la società Programma Ambiente Spa.

Dalla ricognizione dei presupposti per il mantenimento emerge che l'Amministrazione comunale ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Dlgs 175/2016, di intervenire in **Politeama Pratese Spa**, partecipato nella misura del 35%, per un valore nominale di euro 714.000,00 e un valore a patrimonio netto su bilancio 2015 di euro 723.393,30.

La **società Politeama Pratese Spa** è legittimamente detenibile rispetto al requisito della finalità, ammissibile ex art. 4 del Dlgs 175/2016.

Tuttavia si rileva la **non sussistenza del requisito di cui all'art. 20 c. 2 lett. b)**, poiché il numero dei dipendenti è pari a tre, ovvero inferiore a quello degli amministratori, in numero di sette. Oltre a ciò, non sussiste per la società politeama Pratese Spa neppure il parametro di legittimazione di cui **all'art. 20 c. 2 lett. d)**, poiché il fatturato medio del triennio è inferiore a 500.000 euro (limite di prima applicazione ex art. 26 c. 12quinquies).

Detto questo, l'attività della società Politeama Pratese Spa risulta integrata con la pianificazione degli interventi in ambito culturale del Comune. Si ritiene che l'attività svolta sul territorio dalla società sia da considerare di interesse generale perché apporta alla collettività amministrata benefici in termini di offerta culturale. L'attività teatrale realizzata dal Politeama Pratese produce un importante ritorno di immagine per tutto il Centro Storico e per la città intera, il cartellone completa l'offerta culturale cittadina con la proposta di spettacoli che spaziano dal musical alla prosa di qualità. Significativa è anche la sinergia realizzata dal Teatro con una delle eccellenze culturali della città, ovvero la Camerata Strumentale di Prato, che propone presso il Teatro Politeama la propria stagione concertistica.

Il Comune di Prato impegna sul proprio bilancio un contributo annuo per la promozione delle attività come di seguito indicato:

anno 2016 euro 75.000

anno 2015 euro 75.000

anno 2014 euro 75.000

Nonostante la rilevanza delle attività sul territorio cittadino, la mancanza della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del Dlgs 175/2016 comporta la necessità di adozione di interventi di cui al comma 1 di detto articolo, ovvero interventi di *“razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

L'ipotesi di razionalizzazione ipotizzata è quella della aggregazione di Politeama Spa con altro ente culturale cittadino, previa trasformazione eterogenea ex art. 2500 septies.

Per portare a termine l'aggregazione del Politeama Spa con un altro ente culturale, l'assemblea di Politeama dovrà deliberare preventivamente la trasformazione della personalità giuridica.

I riferimenti normativi sono l'art. 2500-septies del Codice Civile (Trasformazione eterogenea da società di capitali) che prevede che le società disciplinate nei capi V, VI, VII possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e l'art. 2500-sexies (Trasformazione di società di capitali) che prevede che, salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria del Politeama Pratese Spa, risulta estremamente difficile ipotizzare che tramite una riduzione di capitale la società possa rimborsare al Comune di Prato il valore della sua quota di partecipazione, che è pari a euro 714.000 a valore nominale e euro 723.393,30 sulla base del valore patrimoniale 2015. Tale condizione patrimoniale, qualora si concretizzasse una istanza di recesso della Amministrazione, rende concreto il rischio di vedere svalutato il valore immobilizzato della partecipazione, con conseguente danno economico per il Comune. Dalla realistica possibilità di concretizzare un danno patrimoniale per l'ente percorrendo la via del recesso, consegue l'opportunità di intraprendere il percorso della aggregazione, previa trasformazione della forma giuridica.

Oltre a non compromettere il valore delle immobilizzazioni dell'ente con una azione di recesso difficilmente liquidabile per il valore patrimoniale, la finalità strategica dell'intervento di aggregazione è quella della tutela dei punti di riferimento culturali della città, che dovrebbero essere concepiti come nuovi centri ordinatori di un assetto del territorio da salvaguardare e valorizzare in tutte le componenti. L'obiettivo generale dell'intervento di aggregazione è quello di definire una programmazione integrata di eventi culturali che integri le eccellenze dei territori, favorisca gli scambi di rassegne di teatro, di musica e di danza, per consentire alla città di realizzare elevati livelli di qualità della vita, trovando strumenti per gestire gli effetti della crisi e nello stesso tempo impostare nuove

politiche di sviluppo economico territoriale. In tal senso è necessario valorizzare le competenze che contraddistinguono il tradizionale sistema produttivo culturale di Prato, promuovendo una immagine della città che superi l'attuale visione che la lega al declino industriale, alla massiccia immigrazione e a problematiche di sicurezza.

## 2. Conclusioni

La ratio del Decreto Legislativo 175/2016 è quella di fornire il quadro normativo per la costituzione, l'acquisto, il mantenimento di società da parte di amministrazioni pubbliche. In ordine alle predette finalità, il Decreto Madia individua una serie di verifiche da effettuare rispetto alle società detenute al 23.09.2016, sulla base degli artt. 4, 5 e 20 del decreto stesso, da cui risulta la ammissibilità di tutte le partecipazioni attuali, ad esclusione di una necessità di intervento ex art. 20 comma 1 sulla società Politeama Pratese Spa.

L'amministrazione comunale provvederà quindi a definire le azioni da intraprendere nei confronti della società Politeama Pratese Spa, in un'ottica di tutela e riconoscimento dell'offerta culturale che detto ente fornisce alla cittadinanza, e in funzione della tutela del valore patrimoniale delle proprie immobilizzazioni finanziarie. Qualora non fossero praticabili soluzioni alternative, che garantiscano sia in termini di continuità aziendale sia in termini di possibile danno generabile da una minusvalenza in conto economico, l'intervento di cui all'art. 20 comma 1 del Dlgs 175/2016 consisterà nella dismissione tramite offerta in opzione ai soci, o, in subordine successivo, tramite richiesta di rimborso del capitale per recesso o alienazione tramite gara, nei termini previsti dal Dlgs 175/2016 art. 24 comma 4 (entro un anno dall'approvazione del presente atto).

L'amministrazione infine reitera la volontà di dismettere la propria quota di partecipazione in Fidi Toscana Spa per mancanza dei presupposti di legittimità del mantenimento di cui al Dlgs 175/2016, poiché le finalità perseguite tramite la gestione della partecipazione non sono quelle indicate dall'art. 4 del Dlgs 175/2016, ossia attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e la partecipazione ha natura meramente finanziaria.